

Città metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua dal Rivo della Pial per alpeggio in Comune di Groscavallo assentita al medesimo comune ad uso potabile, energetico e produzione beni e servizi

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 810-25881 del 18/10/2018 ; Codice Univoco: TO-A-10644

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

DETERMINA

1. per quanto espresso in premessa, di assentire al Comune di Groscavallo - C.F. 83000970018/P. IVA 04997230018 - con sede legale in Groscavallo, Corso Roma 7, la concessione di derivazione d'acqua dal Rivo della Pial in Comune di Groscavallo in misura di litri/sec massimi 6 e medi 6 ad uso potabile, produzione di beni e servizi ed energetico (portata massima e media litri/s 5,75) per produrre sul salto di metri 129,87 la potenza nominale media di kW 7,32, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3. di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Regionale 15/R del 6/12/2004 e s.m.i., il concessionario è esentato dal pagamento del canone, in quanto alpeggio;

5. che è fatta salva l'eventuale necessità di presentazione, presso il Comune interessato, della procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 c. 2 del D.lgs 3.3.2011 n. 28 per la realizzazione degli interventi descritti nel disciplinare che si approva con il presente provvedimento;

6. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione;

7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 13/11/2018

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 5 l/s (DMV base derogato in quanto alpeggio).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV

Ambientale, nonché delle eventuali evoluzioni e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po legate al Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"